



LEGGE DI BILANCIO 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 - ART. 1 CO. 398-399 REVISIONE PREZZI E INCREMENTO FONDO DI COPERTURA PER IL 2022

Posted on 18 Gennaio 2022



Category: [Opere pubbliche](#)

Tags: [legge bilancio 2022](#), [revisione prezzi](#)

Publicata sulla GU - Serie Generale del 31.12.2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, la **Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.**

Tale legge si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario.

Tra gli interventi afferenti il settore dei lavori pubblici vengono sintetizzati i seguenti punti A) e B):

A) Revisione dei prezzi e dei materiali nei contratti pubblici (1, comma 398 della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021) **Modifica dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021.**

Come vi è noto, l'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha introdotto, con il comma 3, la **disciplina speciale della compensazione**, "*per i materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021***", con "*variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni*".

Il **nuovo testo normativo**, ha esteso l'istituto della compensazione anche per il **secondo semestre 2021** stabilendo che:

1. *Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione **verificatisi nell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**ndr, 25 luglio 2021**) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, **entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022**, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, **verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.*
2. *La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.*
3. *Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione **entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1**. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del*

procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Dall'esame della norma, seppur con le sue criticità di lettura, si evidenziano i seguenti punti di rilievo:

- Le imprese potranno presentare le **istanze di compensazione anche per il secondo semestre 2021**, per contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, che come sopra detto, è avvenuta il 25 luglio 2021.
- Applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati, ovvero annotate nel registro di contabilità, nel **primo semestre 2021**, del **Decreto MIMS dell'11.11.2021**;
- Applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati, ovvero annotate nel registro di contabilità nel **secondo semestre 2021** del **Decreto MIMS da emanare entro il 31 marzo 2022**;
- La compensazione riguarderà le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai rispettivi decreti di cui al comma 1 (sopra richiamati), eccedenti l'8 per cento se riferita esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferita a più anni.
- Presentazione dell'istanza di compensazione **entro il termine decadenziale di 15 giorni** dalla data di pubblicazione dei decreti di rilevazione prezzi di cui al comma 1 del D.L. 73/2021, come convertito con legge n. 106/20

B) Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi e dei materiali nei contratti pubblici (1, comma 399 della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021)

Ai sensi dell'articolo 399 della legge di bilancio in commento, il legislatore ha così statuito "*Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022*".

Con tale disposizione viene così previsto un ulteriore fondo di copertura delle istanze di compensazione di ulteriori 100 milioni di euro, oltre alla dotazione di cui al **D.M del 30 settembre del 2021** istitutivo del fondo di garanzia per le istanze del primo semestre 2021.

